



*Comune di Palmi*  
*Città Metropolitana di Reggio di Calabria*

## **REGOLAMENTO**

### **Il Mercatino delle Pulci**

*Mercatino dell'usato non professionale e dell'hobbistica*

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.07.2020**

## NORME GENERALI

### Art. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercato dell'usato da intendersi quale strumento atto a favorire una forma di incentivazione alla "prevenzione del rifiuto", attraverso il riutilizzo di prodotti, aumentandone il loro "ciclo di vita" e diminuendo, di fatto, la produzione dei rifiuti, ed ha lo scopo di creare un momento di aggregazione e integrazione attraverso il commercio e lo scambio di oggetti usati, anche come buona pratica di ecosostenibilità;

La Direttiva 2008/98/CE, relativa alla gestione dei rifiuti, recepita in Italia attraverso il DLgs 205/2010, indica come azione primaria nella gerarchia di gestione del rifiuto, l'adozione di iniziative tese al riutilizzo dei prodotti in un'ottica di prevenzione del rifiuto; - D.L. 30-12-2008, così come modificato dalla Legge di conversione 27-02-2009, n. 13 che all'art. 7 – sexies che tratta di "valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato", stabilendo in particolare che:

- c.1: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le Regioni, le Province ed i Comuni, (...) un accordo di programma (...) al fine di regolamentare, a fini ecologici, la nascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato";

- c.2: "Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato"

- c.4: "Con decreto del Ministro dell'ambiente (...) sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di commercio":

Considerato che a tutt'oggi il Ministero competente non ha ancora provveduto a dettare gli standard minimi di tali mercati, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno, in attesa dell'emanazione di norme specifiche, disciplinare l'iniziativa in oggetto emanando norme regolamentari ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dal Decreto legislativo n. 267/2000.

### Art. 2 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il Mercatino dell'usato non professionale e dell'hobbistica, denominato "IL MERCATINO DELLE PULCI" in cui sono definiti:

- i giorni di svolgimento;
- l'orario;
- l'ubicazione;
- la merceologia;
- gli obblighi degli espositori.

### Art. 3 CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

- Svolgimento: SABATO;
- Denominazione: "IL MERCATINO DELLE PULCI";
- Periodicità: BISETTIMANALE ;

- Ubicazione: Piazza MATTEOTTI

**Orari: il mercatino avrà luogo il secondo e l'ultimo sabato di ogni mese, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal 1 ottobre al 31 maggio e dalle ore 9:00 alle ore 00:00 dal 1 giugno al 30 settembre,**

#### SOSPESO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN ROCCO

Gli espositori non possono accedere all'area prima delle ore 08.00 sia nel periodo estivo che nel periodo invernale;

Lo spazio massimo di ingombro concesso ad ogni espositore è di mq. 9,00 (nove), ml. 3,00 X ml. 3,00;

Gli espositori dovranno munirsi di gazebo di colore bianco, al fine di rendere più armonioso e gradevole il luogo di svolgimento del mercatino;

#### **Art. 4 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI**

Al mercatino possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale, ma che offrono al pubblico oggetti usati, di modico valore, o del proprio ingegno, e che non siano:

- titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche, ai sensi del D.lgs. N. 114/98;
- artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

#### **Art. 5 TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE**

Il "Mercatino dell'usato non professionale e dell'hobbistica" si configura come un mercato a offerta. I privati cittadini e/o associazioni possono essere ammessi allo scambio e alla vendita di cose ed oggetti usati quali:

- cose antiche e piccolo antiquariato;
- bigiotteria, oggettistica usata, articoli da collezione;
- filatelia (francobolli ed oggetti d'interesse filatelico);
- numismatica (monete, banconote ed oggetti d'interesse numismatico);

- libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa o di natura informatica digitale;
- monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola) di metalli e pietre non preziosi;
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
- articoli di ceramica e porcellana;
- giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- attrezzi da lavoro;
- arredi e mobili;
- opere di pittura, di scultura e grafica;
- tappeti ed arazzi, tessuti;
- statue per giardini ed elementi di architettura;
- hobbistica in genere.

E' severamente vietato scambiare oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e non compresi nelle tipologie sopraindicate, così come materiale riservato ad un pubblico di soli adulti.

E' fatto divieto di porre in vendita metalli e pietre preziose nonché oggetti e opere d'interesse storico e/o archeologico e di particolare interesse artistico.

E' fatto divieto di dare corso all'esposizione, detenzione e/o alla vendita di oggetti che fanno esplicito riferimento a odio razziale e ideologie totalitarie, di animali, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti di polizia locale.

Spetta alla polizia locale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento o considerati pericolosi per la pubblica incolumità.

Il concessionario dell'area espositiva è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

## **Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE**

I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo, che non è necessariamente fisso, dovranno presentare apposita richiesta compilando il modulo di iscrizione dove si dichiara:

- complete generalità e la residenza;
- codice fiscale;
- estremi del documento d'identità;
  
- tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
  
- di non essere:
  - titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche, ai sensi del D.lgs. 114/98;
  - artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.
  
- di avere preso visione del Regolamento approvato dal Comune di Palmi con Deliberazione del Consiglio Comunale n.     del     2020;
  
- di sollevare il Comune di Palmi da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale;
- che le merci che verranno esposte sono di sua esclusiva proprietà.

La richiesta di partecipazione, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità; deve essere presentata direttamente al SUAP per il tramite Ufficio Protocollo utilizzando il fac-simile scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Palmi

Saranno accettate le richieste di partecipazione fino ad un numero massimo consentito dagli spazi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al SUAP.

I posteggi saranno assegnati direttamente dall'Ufficio competente e la ripetuta partecipazione non crea in capo all'espositore /hobbyista alcun diritto di priorità.

Il registro delle presenze è tenuto aggiornato dal SUAP, il quale provvede alla registrazione delle presenze e dei pagamenti.

#### **Art. 7 OBBLIGHI E DIVIETI**

Ai titolari degli spazi del mercatino è fatto obbligo di:

- contenere le merci e le attrezzature nell'area assegnata ;

- non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
- non esporre oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e materiale riservato ad un pubblico di soli adulti;
- non recare molestie richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
- lo spazio occupato dovrà essere mantenuto costantemente pulito;
- non raccogliere firme, dichiarazioni e giudizi;
- non cedere a terzi in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- non insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato, pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere ripulita e lasciata in perfetto ordine;
- non danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
- non permanere sul luogo dopo la chiusura del mercatino;
- attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio su aree pubbliche e il trattamento degli oggetti usati nonché alle disposizioni del presente Regolamento e alle altre ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento del mercato e il suo inserimento nel contesto delle altre attività comunali;

E' fatto altresì divieto assoluto di:

- posizionare gli oggetti direttamente sul suolo: gli oggetti dovranno essere sistemati su appositi supporti ( banchetti) o su appositi teli;
- infiggere al suolo picchetti e/o ancoraggi nella pavimentazione in calcestruzzo, chiodi nelle parti lignee o murarie, per gli eventuali ancoraggi di teli ignifughi si dovrà provvedere con semplice legatura alla struttura
- imbrattare la pavimentazione con oli, grassi, carbonella etc, il suolo dovrà essere protetto mediante posizionamento di teli ignifughi;
- porre in opera incannicciati, stuoie o altri materiali infiammabili;
- utilizzare attrezzature da cucina con alimentazione a gas GPL e fiamme libere o barbecue, dispositivi elettrici non certificati e deposito di materiali infiammabili;

## **Art. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Nell'area del mercatino l'attività di esposizione e vendita viene effettuata utilizzando, preferibilmente tavoli o strutture poco ingombranti, possibilmente omogenei per struttura e materiali utilizzati e, in ogni caso, senza l'impiego del mezzo di trasporto.

I prodotti esposti per la vendita o per il baratto, ovunque siano collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico o il valore di scambio, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

a) I veicoli adibiti al trasporto della merce non possono accedere nell'area del mercatino.

In ogni caso gli operatori devono:

b) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;

c) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

## **Art. 9 SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEO**

Il mercatino può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.

L'Amministrazione comunale inoltre si riserva la possibilità a suo insindacabile giudizio di sospendere il mercatino se coincidente con altre manifestazioni ritenute dall'Amministrazione maggiormente rilevanti o incompatibili.

L'Amministrazione comunale emetterà apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento

L'utilizzo dello spazio può essere revocato in ogni momento nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ne abbia la necessità, per esigenze inderogabili, improvvise ed impreviste ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine pubblico;

## **Art. 10 RESPONSABILITA' - SANZIONI E CONTROLLI**

Con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, esonerando totalmente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Amministrazione Comunale non risponderà dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli

incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento del mercatino.

Gli operatori assumono nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti esposti e/o venduti.

L'Ente non sarà responsabile di eventuali danni prodotti agli oggetti esposti per qualsiasi causa o ragione.

Il mercatino è soggetto all'attività di controllo dell'Amministrazione che accerta il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a seconda della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3. Il procedimento sarà sottoposto al procedimento di cui alla legge n° 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di gravi violazioni è disposto l'allontanamento immediato dal mercato fatte salve le

ulteriori azioni presso le autorità competenti.

Nel caso di reiterate violazioni alle stesse, può essere disposta l'esclusione permanente dal mercato.

## **NORME FINALI**

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti nel settore.

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palmi